

STATUTO

ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIA ROMA 20

Numero REA: GO - 74711

Codice fiscale: 01134090313

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

- Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.19 tab. all. B
al D.P.R. n.643/72.

Allegato "A" al n.21.069 di Raccolta

S T A T U T O

della Società Cooperativa Sociale

"ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "ISIDE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 1 bis - Sede

La sede della Società Cooperativa è in Gorizia.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è
deciso dagli Amministratori; spetta invece ai soci deliberare
l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede
in Comune diverso da quello sopra indicato.

L'Organo amministrativo ha inoltre facoltà, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità
locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 1 ter - Modello societario

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in
materia di Società a responsabilità limitata in quanto compa-

tibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la Società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea dei soci per l'adeguamento del presente Statuto alle disposizioni sulla Società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La Società Cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, considerata a tutti gli effetti una Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art.111-septies delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lett.a) della Legge 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la de-

mocraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge 142/2001 e successive modificazioni il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone in particolare di:

- a)** gestire asili nido;
- b)** gestire ludoteche;
- c)** istituire e concorrere all'organizzazione di centri estivi d'accoglienza per bambini in età scolare;
- d)** fornire servizi sociali e socio assistenziali su commissione di privati, enti locali ed enti pubblici, con i quali stipulare apposite convenzioni;
- e)** progettare e gestire servizi educativi ed assistenziali a favore di minori e loro famiglie, quali: asili nido, micronidi, nidi aziendali, servizi integrativi al nido, scuole materne, scuole di istruzione primaria, ivi comprese le necessarie attività ausiliarie;
- f)** organizzare soggiorni estivi, centri vacanza, attività ludiche e di animazione comunque finalizzate all'educazione e/o sorveglianza e tutela del minore nonché altre iniziative similari a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare;
- g)** fornire prestazioni di assistenza domiciliare a favore di

tutte le persone svantaggiate, in particolare di minori e anziani, creare centri di accoglienza per anziani e soggiorni climatici;

h) prestare servizi sociali, sociosanitari ed educativi a favore di minori, anziani e di eventuali altri soggetti in situazione di svantaggio o disagio sia temporaneo che permanente, ivi compreso un servizio di appoggio alle famiglie dei soggetti come sopra individuati, favorendo le famiglie stesse nella conoscenza delle problematiche e nella cura e sostegno del familiare al fine di una migliore integrazione sociale della persona;

i) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione su tematiche inerenti il proprio oggetto sociale e/o finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento;

j) organizzare e gestire corsi di istruzione e di integrazione parascolastica nel rispetto delle norme di legge;

k) organizzare corsi di formazione professionale, di servizi di studio e di aggiornamento per i propri soci o per i dipendenti;

l) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di enti pubblici e di enti privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa.

La Cooperativa potrà promuovere dei corsi di qualificazione

a favore dei soci utilizzando anche la collaborazione di esperti del settore interessato dall'attività della Cooperativa.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a)** assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in Società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b)** concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c)** promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di ga-

ranzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale (esclusa la cessione dell'unica azienda sociale);

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n.127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta

giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla Cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito Regolamento interno, approvato dalla Assemblea ordinaria ai sensi del presente Statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci della Cooperativa i seguenti soggetti:

- a) soci cooperatori ordinari:** tutte le persone fisiche che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione, prestano la loro attività per il raggiungimento dei fini sociali;
- b) soci volontari:** quelli che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà. Il loro numero non dovrà

superare la metà del numero complessivo dei soci a norma dell'art.2 della Legge n.381/91 e dell'art.3 della Legge Regionale n.7/92.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che a parere dell'Organo amministrativo abbiano i requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla Cooperativa e che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità del movimento cooperativistico.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale, nel rispetto di quanto previsto all'art.2522 del codice civile.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a Società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scrit-

ta all'Organo amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la Cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla Cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 6 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'**articolo 11** del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'**articolo 12** del presente Statuto:

- a)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b)** la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c)** l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d)** l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e)** il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo

deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c)** la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- d)** la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della Cooperativa;
- e)** l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- f)** la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente **articolo 6**, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli Amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in Società il socio assume l'obbligo:

- a)** di versamento della quota di partecipazione sottoscritta

con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto

comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;

b) di osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) di partecipare in generale all'attività della Cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di concorrere alle spese della Cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo **articolo 18**.

Le somme versate dal nuovo socio quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla Cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'Organo amministrativo. Ove nulla fosse sta-

bilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in Cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente **articolo 6** per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli Amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'Organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tut-

tavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a)** perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b)** previa intimazione dell'Organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente **articolo 8**;
- c)** sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- d)** venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'**articolo 5**, o comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e)** violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei

rapporti in generale con la Società;

f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente **articolo 9**;

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'Organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'Organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli Amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo **articolo 21**, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo **articolo 21**, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente **articolo 12**, lettere b), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio o scioglimento della persona

giuridica socia

Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la Società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i Liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla Cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente **articolo 13**.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.

In tal caso, con apposito Regolamento approvato dalla stes-

sa Assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

RISTORNI

Articolo 17- Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deli-

berare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, C.C. da predisporre a cura degli Amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- 1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- 2) la qualifica / professionalità;
- 3) i compensi erogati;
- 4) il tempo di permanenza nella Società;
- 5) la tipologia del rapporto di lavoro;
- 6) la produttività.

QUOTE SOCIALI

Articolo 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è for-

mato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Organo amministrativo deve iscrive-

re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'**articolo 5**.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale di cui al precedente **articolo 18**;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le sole somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 21 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrati-

vo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 111-septies delle disposizioni per attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'Organo amministrativo ai sensi di legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come

segue:

a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;

b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge n.59/1992;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di dividendo, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.2545 quinquies, comma 3, lett.b), del codice civile, nonché nel rispetto di quanto previsto dal successivo **articolo 34**;

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla Cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo **articolo 34**;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale re-

munerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente **articolo 16**;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, tratta la sola quota di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della Società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento interno approvato ai sensi del successivo **articolo 32**.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione dei Regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente Statuto;

b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

c) la nomina degli Amministratori, la struttura dell'Organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, in quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-

colo 2479-bis del codice civile.

Articolo 23 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g) del precedente **articolo 22** per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 25 - Votazioni

Le deliberazioni della Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'**articolo 6** del presente Statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'Assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società,

ovvero che rivesta tali qualifiche in Società controllate, e
che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'im-
presa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre
disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Articolo 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in
assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-
blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto
anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo
quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 28 - Amministrazione

La Cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da almeno 3 (tre) membri, su decisione dei
soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata an-
che a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio
di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per un periodo non su-
periore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente

del Consiglio, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere e comunque nei limiti dei poteri loro delegati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la Cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto, per quanto possibile, delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da Revisori dei Conti iscritti nell'apposito Registro.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti della Società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un Revisore dei Conti o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito

dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'Assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore dei conti o ad una Società di Revisione;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei Liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La Società, con delibera dell'Assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a)** al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente **articolo 21**, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente **articolo 21**;
- b)** per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci de-

terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente Statuto, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici Regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici Regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente **articolo 9**.

Articolo 33 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai Regolamenti interni di cui al precedente **articolo 32** ed alle decisioni assunte dagli Organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui

l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a)** divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della Società e dopo il suo scioglimento;
- d)** obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente Statuto sociale,
sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e
la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in
sede di Assemblea straordinaria e solamente con il voto favo-
revole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di vo-
to.

F.to: Esposito Andreana, Saverio Angelilli - Notaio (l.s.)

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, comma 2,
del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese"